

N. DXCVI – Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII.

(11 luglio 2023)

**IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;

vista la Legge sulle *fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;

vista la Lettera Apostolica in forma di “*Motu Proprio*” I beni temporali, del 4 luglio 2016 ed in particolare il punto 2, lett. a);

vista la Legge n. CCLXXIV *sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018;

visto il Decreto N. CXXVI della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 21 novembre 2010, con il quale è promulgato il *Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano* e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 2, 18 e 24;

vista la Lettera Apostolica in forma di “*Motu Proprio*”, del 19 maggio 2020, recante “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*”, pubblicata il 1° giugno 2020 e in particolare l’art. 83;

visto il Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII recante il Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*”;

preso atto della necessità di garantire la continuità operativa degli Organismi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, con riferimento al Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*”

ha promulgato il seguente

DECRETO

Articolo 1

Sono promulgate le norme ad integrazione e a modifica delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore e si applicano anche alle procedure di selezione indette e ancora non concluse.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano www.vaticanstate.va.

Città del Vaticano, 11 luglio duemilaventitre

Presidente

Visto
Segretario Generale

Norme integrative e modificative del *Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”* del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le disposizioni del presente provvedimento costituiscono parte integrante del Regolamento di attuazione, di cui al Decreto n. CCCLXXXVII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, e vengono emanate nell’ambito delle prerogative attribuite al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano dall’art. 83 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1 giugno 2020 e nel rispetto di quanto statuito nel *Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano*.

1.2. Nell’art. 4, § 1, lett. d), ii delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020 le parole «le organizzazioni internazionali» ricomprendono anche quelle organizzazioni di iniziativa privata senza fini di lucro. In tali casi, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, si applicano le procedure di aggiudicazione più idonee all’assolvimento degli impegni contrattuali e delle finalità istituzionali del Governatorato.

ART. 2 – UFFICIO GARE

L’Ufficio Giuridico svolge le funzioni di “Ufficio Gare” e, collaborando con gli Organismi operativi e gli Enti, sovrintende al corretto espletamento delle procedure selettive, fornendo ausilio a tutti i soggetti coinvolti.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI SISTEMI INFORMATICI

3.1. La Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici garantisce l’integrità del fascicolo informatico di ciascuna procedura selettiva attraverso la verifica delle credenziali e il monitoraggio degli accessi alla documentazione di gara.

3.2. Attivata dal Responsabile dell’Albo su istanza della Commissione Giudicatrice, la Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici garantisce, con apposita certificazione, data e ora di deposito delle offerte.

ART. 4 – RUOLO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4.1. Il Responsabile di procedimento, nell’ambito del proprio ruolo di coordinamento, sovrintende alla redazione della documentazione di gara e provvede a indicare tutti i criteri

di valutazione, ivi compresi quelli relativi all'anomalia dell'offerta, qualora l'Organismo operativo/Ente richiedente non abbia fornito specifica indicazione in merito.

4.2. Il Responsabile del procedimento svolge compiti istruttori, di impulso e di gestione delle procedure per i quali è nominato. Segnatamente:

- a) richiede al Responsabile dell'Albo la creazione del fascicolo telematico della procedura e l'attribuzione dell'Identificativo Numero Gara (ING);
- b) trasmette al Responsabile dell'Albo tutta la documentazione di gara;
- c) cura la predisposizione delle risposte ai quesiti di chiarimento presentati dagli operatori economici, avvalendosi della collaborazione dei tecnici dell'Organismo operativo o Ente che procede alla gara e del supporto dell'Ufficio Gare;
- d) chiede al Responsabile dell'Albo la pubblicazione nel fascicolo di gara delle risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici;
- e) svolge ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge.

ART. 5 – INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DIPENDENTI DEL GOVERNATORATO

5.1. L'attività dei dipendenti del Governatorato prestata in qualità di Responsabili del procedimento e/o di componenti della Commissione Giudicatrice, anche quando svolta in procedure selettive di altro Ente e/o comunque in procedure selettive estranee al Governatorato, è da considerarsi servizio svolto alle dipendenze del Governatorato. Detta attività è eseguita anche durante l'orario di lavoro ordinario, senza che venga riconosciuto alcun compenso. Resta fermo che l'attività prestata, per esigenze di servizio e per la natura della procedura di gara, oltre l'orario ordinario, è da considerarsi straordinario, da remunerare secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative.

5.2. L'attività dei dipendenti del Governatorato prestata in qualità di Responsabile del Procedimento e/o di componenti della Commissione Giudicatrice ha natura endoprocedimentale e si imputa, anche quando svolta nell'ambito di procedure selettive indette da altro Ente e/o comunque in procedure selettive estranee al Governatorato, esclusivamente al Governatorato, che assume ogni responsabilità nei confronti degli operatori economici e di terzi, esonerando integralmente i dipendenti predetti.

5.3. Il compenso della prestazione resa dai dipendenti, in qualità di membri della Commissione Giudicatrice, in procedure selettive indette da altro Ente, è versato da quest'ultimi direttamente al Governatorato.

ART. 6 – NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

6.1. I membri della Commissione Giudicatrice sono individuati tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 22 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti*

pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 1° giugno 2020, in conformità alle disposizioni normative ed eventuali protocolli di intesa.

6.2. Il Responsabile del Procedimento, direttamente o per il tramite dell'Ufficio Gare, richiede alla Segreteria per l'Economia la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice, mediante istanza recante: il numero di Commissari, la specializzazione richiesta ai Commissari, eventuali incompatibilità già note, il termine stabilito per la presentazione delle offerte, l'Identificativo Numero di Gara (ING), la categoria merceologica oggetto della procedura competitiva.

ART. 7 – ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

7.1. Il Presidente della Commissione Giudicatrice organizza i lavori della Commissione nel rispetto delle disposizioni normative e all'occorrenza si relaziona con il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Albo e l'Ufficio Gare.

7.2. Il Presidente della Commissione Giudicatrice può autorizzare ciascun membro della Commissione Giudicatrice all'estrazione di copie digitali e/o cartacee della documentazione di gara, delle offerte e, comunque, di ogni documento in qualsiasi modo destinato e/o acquisito alla/dalla Commissione Giudicatrice, dandone contezza nel verbale. Ciascun membro della Commissione Giudicatrice può consultare i predetti documenti anche al di fuori dei luoghi e dei tempi in cui si svolgono le sedute della Commissione Giudicatrice, avendo cura di preservare la riservatezza degli stessi.

7.3. Il Presidente della Commissione Giudicatrice può richiedere la partecipazione del Responsabile del Procedimento alle sedute della Commissione Giudicatrice per fornire chiarimenti relativamente alla procedura selettiva.

7.4. Il Provvedimento di aggiudicazione provvisoria è trasmesso dal Presidente della Commissione Giudicatrice al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione nel fascicolo telematico della procedura selettiva.

ART. 8 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

8.1. La manifestazione di interesse consiste in un'attività preordinata a conoscere gli eventuali operatori economici, iscritti all'Albo Fornitori, interessati a partecipare alle procedure selettive previste all'art. 36 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020, nell'ambito di uno specifico appalto. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura afferente.

8.2. Gli Organismi operativi e/o gli Enti che intendono attivare tale procedura, di concerto con l'Ufficio Gare, devono individuare e determinare i criteri di preselezione degli operatori economici invitati a manifestare il proprio interesse. L'avviso di avvio della manifestazione di interesse dovrà indicare il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Organismo procedente.

8.3. A tal fine l'Organismo operativo e/o l'Ente, per tramite del Responsabile del Procedimento, chiede la pubblicazione di un avviso secondo le modalità di pubblicazione del fascicolo informatico previste per le procedure ordinarie.

8.4. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici (15) giorni.

8.5. L'Elenco costituito dagli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla eventuale futura procedura di gara è reso conoscibile mediante pubblicazione nel fascicolo informatico della procedura stessa.

ART. 9 - PROCEDURA DI GARA SEMPLIFICATA

9.1. È prevista la procedura di gara semplificata negli appalti aventi ad oggetto l'acquisizione di:

- a) beni e servizi che non avvengano in maniera ripetitiva o frequente e che risultino complessivamente di valore inferiore a € 150.000,00;
- b) beni e servizi le cui caratteristiche tecniche e funzionali non sono modificabili in maniera apprezzabile su richiesta dell'Organismo operativo/Ente che bandisce la gara, nonché per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 caratterizzati da elevata ripetitività ed effettuati mediante catalogo informatico;
- c) beni e servizi singolari, previa motivata richiesta dell'Organismo operativo/Ente richiedente per il raggiungimento delle finalità istituzionali perseguite;
- d) beni e servizi ad uso ricorrente o ripetitivo qualora gli stessi siano già stati aggiudicati per due volte con procedura selettiva mediante Albo informatico senza apprezzabili vantaggi in termini tecnici e funzionali.

9.2. La procedura di gara semplificata prevede che non venga attribuito alcun punteggio alla componente tecnica, impostando come unico criterio di valutazione dell'offerta quello di tipo economico. La gara è aggiudicata, su proposta del Responsabile del Procedimento, all'operatore economico che abbia offerto di eseguire l'intera prestazione al prezzo più basso.

9.3. La procedura semplificata è valida al pervenimento di almeno tre offerte.

9.4. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara.

9.5. Decorso il termine per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Procedimento provvede all'apertura delle stesse in seduta privata, alla presenza di almeno due testimoni, è redatto apposito verbale di tutte le operazioni svolte ed è stilata contestualmente la graduatoria. Al termine delle predette operazioni, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dell'anomalia del prezzo offerto e della sussistenza dei requisiti soggettivi degli operatori economici, nel rispetto dei principi fondamentali di parità di trattamento, trasparenza, controllo, concorrenza, efficacia, economicità ed efficienza di cui alle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020.

9.6. Il Responsabile del Procedimento, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, esegue il controllo formale di cui agli artt. 55 e 76 delle *Norme*

sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 1° giugno 2020, e ne dà atto nel provvedimento richiamato che è pubblicato nel fascicolo della procedura.

9.7. L'attestazione circa l'esito dei controlli sopra stabiliti è resa al Presidente del Governatorato tramite la Segreteria Generale.

9.8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile del Procedimento può avvalersi delle strutture e del personale dell'Organismo operativo/Ente che procede alla gara e dell'Ufficio Gare, sulla base di procedure che rispettino i criteri di trasparenza, tracciabilità e riservatezza.

9.9. All'esito positivo delle verifiche di cui sopra, il Committente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva che viene trasmesso al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione nel fascicolo telematico della procedura selettiva.

ART. 10 – ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI

10.1 Ai sensi dell'art. 43, §1, lett. b), ii, delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020, costituiscono casi di assenza di concorrenza per motivi tecnici:

- a) particolari situazioni nelle quali le apparecchiature e gli impianti già in uso presso l'Organismo operativo/Ente procedente abbiano caratteristiche che non ne consentano l'interoperabilità e/o l'intercambiabilità con altri sistemi;
- b) particolari situazioni ove dalla sostituzione delle apparecchiature e impianti conseguano risultati tecnicamente inattuabili o eccessivamente onerosi per l'Organismo operativo/Ente procedente.

10.2 Nelle ipotesi di cui al comma che precede l'Organismo operativo/Ente procedente fornisce adeguata motivazione al Presidente del Governatorato.

ART. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

11.1. L'istituto è diretto a sanare qualsiasi formale carenza (mancanza e/o incompletezza e/o irregolarità) di qualsiasi requisito/elemento (dichiarazione, documentazione, allegazione) dell'offerta presentata dall'operatore economico. Costituiscono carenze essenziali non sanabili – e non possono essere oggetto di soccorso istruttorio – le carenze formali e/o sostanziali di qualsiasi requisito/elemento che comunque afferisca all'offerta tecnica e a quella economica.

11.2. Il soccorso istruttorio è attivato dal Responsabile dell'Albo, il quale formula le richieste istruttorie, in conformità all'istanza della Commissione Giudicatrice e/o del Responsabile del Procedimento.

11.3. Il soccorso istruttorio è consentito purché l'operatore economico, da un lato, sia in effettivo possesso dei requisiti/elementi suddetti entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, e, dall'altro, ottemperi a tutte le richieste istruttorie – nessuna esclusa – entro il

termine fissato dal Responsabile dell'Albo nelle richieste medesime, comunque non superiore a cinque (5) giorni dall'attivazione del soccorso istruttorio.

11.4. Il mancato possesso da parte dell'operatore economico, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, anche di uno solo dei requisiti/elementi suddetti e/o il decorso del termine fissato per ottemperare alle richieste istruttorie senza che l'operatore economico abbia totalmente e compiutamente ottemperato a tutte – nessuna esclusa – le richieste istruttorie predette, determina l'esclusione del medesimo operatore economico dalla procedura selettiva di gara.

ART. 12 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

12.1. I requisiti stabiliti dalla legge e dalla documentazione di gara per l'ammissione ad una procedura selettiva di gara e quelli previsti come motivo/causa di esclusione dalla procedura medesima, debbono – nella misura e su richiesta dell'Organismo operativo o Ente che procede alla gara e/o del Responsabile dell'Albo, anche in conformità a specifica istanza della Commissione Giudicatrice e/o del Responsabile del Procedimento ed entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla richiesta o quello minore nella richiesta medesima stabilito – essere certificati/attestati da una conforme dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico, certificante/attestante la loro sussistenza, o meno, al momento della scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta, con indicazione della consapevolezza che le dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, costituisce un illecito penale. La dichiarazione sostitutiva può essere richiesta all'operatore economico in ogni tempo, fino alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria.

12.2. Il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, nonché la fornitura di una garanzia (assicurazione, cauzione, fideiussione, altra garanzia) temporanea o definitiva e l'impegno a rilasciare una garanzia, non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva.

12.3. La dichiarazione sostitutiva fa fede di quanto in essa dichiarato ed esonera totalmente e definitivamente la Commissione Giudicatrice e il Responsabile del procedimento da ogni accertamento e responsabilità circa la veridicità e sussistenza, o meno, di quanto nella stessa certificato/attestato.

12.4. L'inosservanza del termine per rendere la dichiarazione sostitutiva o la mancata o incompleta certificazione/attestazione da parte dell'operatore economico circa la sussistenza, o meno, anche di uno (1) solo dei requisiti sottoposti a dichiarazione sostitutiva, determina l'esclusione del medesimo operatore economico dalla procedura selettiva di gara.

12.5. Il Responsabile del Procedimento assegnerà all'operatore economico che risulti provvisoriamente aggiudicatario un termine massimo di dieci (10) giorni lavorativi, a pena di esclusione, per la produzione della documentazione originale attestante i requisiti suddetti.

12.6. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione di cui al presente articolo, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura, e se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e, qualora, la non veridicità della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI

13.1 La documentazione di gara è norma speciale di ogni procedura e vincola l'azione di tutti i soggetti coinvolti nella medesima. Al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali di parità di trattamento, efficacia, economicità ed efficienza, la documentazione di gara può derogare alle norme del Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII e sue successive modificazioni e integrazioni.

13.2 I chiarimenti forniti dall'Ufficio Gare sono volti a chiarire e specificare la documentazione di gara e possono, altresì, derogare alle norme del Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché modificare e/o integrare la documentazione di gara medesima.

ART. 14 – PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

14.1 Nell'art. 43, § 1 del Regolamento di attuazione “*Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano*” promulgato con Decreto n. CCCLXXXVII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, le parole «*la Commissione giudicatrice*» sono sostituite dalle seguenti «*il Committente*».

14.2. All'esito positivo delle verifiche dell'Ufficio Unità di Controllo e Ispezione del Governatorato e su comunicazione del Presidente del Governatorato, il Committente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che viene trasmesso al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione nel fascicolo telematico della rispettiva procedura.

14.3. In attesa della completa messa in opera della piattaforma informatica dell'Albo informatico, di cui all'art. 84 delle *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020, le condizioni di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 56, §6 delle predette norme si considerano assolte con la registrazione del contratto presso il Registro Atti Privati tenuto presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato.